

## COMUNE DI MARSICOVETERE

### TITOLO 01

#### I PRINCIPI FONDAMENTALI

##### ART. 01

##### LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. LA COMUNITA' DI MARSICOVETERE, ORGOGLIOSA DELLE PROPRIE TRADIZIONI E DELLA PROPRIA STORIA, RICONOSCE NEL COMUNE L'ENTE CHE LA RAPPRESENTA E NE CURA GLI INTERESSI.

02. IL COMUNE DI MARSICOVETERE ENTE AUTONOMO, TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE E DI FUNZIONI DELEGATE E ATTRIBUITE DALLO STATO E DALLA REGIONE CHE ESERCITA NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO AVENDO COME FINE LA PIENA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE SOPRATTUTTO UMANE, DELLA COMUNITA' ED IL SUO SVILUPPO CIVILE, CULTURALE ED ECONOMICO.

03. IL COMUNE DI MARSICOVETERE ISPIRA AI PRINCIPI DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA SOCIALE LA SUA AZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA, TUTELA I VALORI UMANI E SOCIALI, IN

04. IL COMUNE DI MARSICOVETERE, CONSAPEVOLE DEL PROFONDO LEGAME ESISTENTE TRA LA COMUNITA' CITTADINA ED I CONCITTADINI RESIDENTI IN ALTRE LOCALITA' D'ITALIA E ALL'ESTERO, ASSUME OGNI IDONEA ED OPPORTUNA INIZIATIVA PER RENDERE PIU' SALDO DETTO LEGAME E FAVORIRE I RAPPORTI CON GLI EMIGRATI ED, EVENTUALMENTE IL LORO RIENTRO.

05. IL COMUNE DI MARSICOVETERE SI CONSIDERA, INOLTRE, PARTE INTEGRANTE DELLA PIU' AMPIA COMUNITA' DELLA VA D'AGRI, ALLO SVILUPPO DELLA QUALE INTENDE DARE IL MASSIMO APPORTO PROMUOVENDO E RICERCANDO ACCORDI ED INTESE SIA CON GLI ALTRI COMUNI DELLA VALLE SIA CON

GLI ALTRI ENTI INTERESSATI.

##### ART. 02

##### TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO COMUNALE QUELLO DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228

APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, ED IN ESSO SI EVIDENZIANO COME STORICAMENTE RICONOSCIUTI DALLA COMUNITA', GLI AGGLOMERATI DI MARSICOVETERE CENTRO, DI VILLA D'AGRI E DI BARRICELLE.

02. LA SEDE COMUNALE UBICATA NEL CENTRO STORICO DI MARSICOVETERE ED IN ESSA SI RIUNISCE NORMALMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, ESPLICITE IN UNA DELIBERA DI GIUNTA, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI.

03. L'EVENTUALE TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL COMUNE IN ALTRA ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE DA ADOTTARSI, PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI

##### ART. 03

##### STEMMA E GONFALONE

01. LO STEMMA ED IL GONFALONE DEL COMUNE SONO CONFORMI AI BOZZETTI ALLEGATI.

02. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI STEMMMA E GONFALONE PER FINI NON ISTITUZIONALI DA PARTE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE SONO COMUNQUE SOGGETTI A SPECIALE AUTORIZZAZIONE.

#### ART. 04

##### ALBO PRETORIO

01. NELLA SEDE COMUNALE INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO, CON CARATTERISTICHE TALI DA GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA, DA DESTINARE AD " ALBO PRETORIO ", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. NEL CASO IN CUI NON SIA INTEGRALMENTE LEGGIBILE, L'ATTO IN PUBBLICAZIONE PUO' IN OGNI CASO ESSERE CONSULTATO, A RICHIESTA, NEGLI STESSI UFFICI IN CUI HA SEDE L'ALBO PRETORIO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. LE DELIBERAZIONI CONSILIARI CONTENENTI L'APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI O DI MODIFICHE DI REGOLAMENTI SONO SOGGETTE A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. LA PRIMA PUBBLICAZIONE EFFETTUATA DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE; LA SECONDA DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO E LE EVENTUALI APPROVAZIONI DI LEGGE.

#### ART. 05

##### PARTECIPAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE ALLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E D

02. IL COMUNE SI IMPEGNA, ALTRESI' AD UTILIZZARE FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI, ANCHE ALLO SCOPO DI MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DELLE STRUTTURE COMUNALI.

03. AL FINE DI MEGLIO ESERCITARE LE PROPRIE FUNZIONI, NONCHE' DI GARANTIRE FORME DI DECENTRAMENTO, DI ASSOCIAZIONISMO E DI COOPERAZIONE, IL COMUNE ATTRIBUISCE VALORE ESSENZIALE ALLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PUBBLICI E GLI ALTRI ORGANISMI LOCALI OPERANTI SUL TERRITORIO.

04. IL COMUNE, NEL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI RICERCA LA MASSIMA COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI, IN PARTICOLARE CON QUELLI DELLA VAL D'AGRI, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA, NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE SFERE DI AUTONOMIA.

#### ART. 06

##### ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DELLA SUA ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE LA PARTECIPAZIONE DEI SINDACATI, NONCHE' DELLE ALTRE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI CHE OPERANO

SUL TERRITORIO.

02. IL COMUNE ASSICURA ALLA SIA ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE LA PARTECIPAZIONE DEI SINDACATI, NONCHE' DELLE ALTRE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

03. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA, PROVVEDENDO, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE E ATTUAZIONE.

ART. 07

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA A CRITERI DI SOLIDARIETA', TRASPARENZA, ECONOMICITA' ED EFFICIENZA, NONCHE' DI PUBBLICITA' E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE E AGEVOLA, CON TUTTI I MEZZI PIU' OPPORTUNI, L'ACCESSO DEGLI STESSI ALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

03. IL COMUNE SI IMPEGNA AD APPLICARE, CON APPOSITO REGOLAMENTO, AGLI ATTI DI SUA COMPETENZA, E COMPATIBILMENTE ALLA NATURA DEGLI ATTI STESSI LA REGOLA DELLA MOTIVAZIONE, CHE COMPORTA LA CHIARA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO CHE SORREGGONO IL PROVVEDIMENTO.

04. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI CITTADINI AI SENSI DELLA LEGGE 04.01.1968 N. 15 , SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 08

SERVIZI SOCIALI

01. NEL QUADRO DEI PRINCIPI DELLA SOLIDARIETA' E DELLA SICUREZZA SOCIALE, IL COMUNE PREDISPONE ED EROGA SERVIZI GRATUITI O A PAGAMENTO.

02. IL COMUNE PROMUOVE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE CONCORRE AD ASSICURARE:

A) I SERVIZI SOCIALI FONDAMENTALI AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI E AGLI INVALIDI;

B) LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI;

C) UNA ADEGUATO SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E CULTURALI, CHE RENDA EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CULTURA NONCHE' L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.

03. IL COMUNE TUTELA E VALORIZZA, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL PATRIMONIO STORICO, LIBRARIO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO, MONUMENTALE, ANCHE PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

ART. 09

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE RICONOSCE LA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA E NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, DETERMINA CONDIZIONI CHE NE FACILITANO LO SVOLGIMENTO.

02. IN PARTICOLARE, AL FINE DI ASSICURARE UNA EQUILIBRATA CRESCITA ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA', E DI OFFRIRE AI GIOVANI IDONEE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DELLE PROPRIE CAPACITA' LAVORATIVE, IL COMUNE:

A) FAVORISCE, REGOLAMENTA E COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI, SIA PER ASSICURARE UN RAZIONALE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SUL

TERRITORIO SIA PER TUTELARE IL CONSUMATORE;

B) PROMUOVE, INCENTIVA E PARTECIPA A FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE, IN QUANTO INDIRIZZATE ALLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO, NONCHE' A REALIZZARE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE NEL PROCESSO PRODUTTIVO;

C) SVOLGE OGNI NECESSARIA AZIONE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA, ANCHE ASSICURANDO, NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE, CONDIZIONI DI MIGLIORE VIVIBILITA' ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE CAMPAGNE;

D) APPRESTA E GESTISCE AREE ATTREZZATE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, NEL RISPETTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE, REGIONALE E COMUNALE;

E) PROMUOVE LO

F) PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE FAVORENDO SERVIZI, STRUTTURE ED ATTIVITA' PUBBLICHE E PRIVATE RIGUARDANTI

L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO LOCALE, ANCHE NEI CONNESSI ASPETTI RICREATIVI E SPORTIVI, NONCHE' LA GESTIONE DEGLI

IMPIANTI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA' TURISTICHE;

G) ATTUA, CON LA COLLABORAZIONE DELLA REGIONE, INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, E VIGILA

SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO.

ART. 10

AMBIENTE E TERRITORIO

01. IL COMUNE SI IMPEGNA A SALVAGUARDARE E TUTELARE L'AMBIENTE IN QUANTO BENE NON RIPRODUCIBILE E CON

02. IL COMUNE PRENDE ATTO DELL'ALTO RISCHIO SISMICO CUI ESPOSTO IL SUO TERRITORIO E PROMUOVE OGNI UTILE ED OPPORTUNA INIZIATIVA,

NELLE SEDI APPROPRIATE, PER OTTENERE I FINANZIAMENTI NECESSARI AL COMPLETAMENTO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FRA TUTTI I COMPONENTI DELLA COMUNITA' DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE DEI DANNI SUBITI DAL PATRIMONIO EDILIZIO E DI ADEGUAMENTO DELLO STESSO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA.

03. IL COMUNE PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IN MATERIA E MEDIANTE L'ESERCIZIO DEI RELATIVI STRUMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI, A RELATIVI STRUMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI, A REALIZZARE UNO SVILUPPO DEL TERRITORIO, CHE TENGA CONTO DELL'CONNOTAZIONI DEL MEDESIMO DEL, DECORO DELL'ASPETTO URBANO, E

DELL'ESIGENZA DI ASSICURARE LA DIFESA DEL SUOLO, ANCHE MEDIANTE LA PREVENZIONE E LA ELIMINAZIONE DI PARTICOLARI FATTORI DI INQUINAMENTO.

04. IN PARTICOLARE, IL COMUNE PROMUOVE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE UN SISTEMA INTEGRATO DI VIABILITA' TRASPORTI CIRCOLAZIONI E PARCHEGGI, IN GRADO DI GARANTIRE LA PIU' AMPIA MOBILITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANCHE IN RELAZIONE

05. IL COMUNE APPLICA AGLI STRUMENTI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DI CUI HA LA TITOLARITA', AL FINE DI GARANTIRE L'UTILITA' PUBBLICA E L'USO DEL SUOLO IN ARMONIA CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.

## ART. 11

### INFORMAZIONE

01. IL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE A TUTTI I CITTADINI UNA PUNTUALE INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DI OGNI MEZZO E STRUMENTO IDONEO A RENDERE PUBBLICI I PROGRAMMI, LE DECISIONI E GLI ALTRI ATTI, DA ESSO ADOTTATI.

02. A TAL FINE, IL COMUNE RELAZIONA CON CADENZE PERIODICHE SULLA SUA ATTIVITA', ORGANIZZA CONFERENZE ED INCONTRI E STABILISCE RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE.

## TITOLO 02

### ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

#### CAPO 01

#### ORGANI DEL COMUNE

### ART. 12

#### ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

#### CAPO 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE

### ART. 13

#### RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'ENTE.

02.

03. IL CONSIGLIO IMPRONTA L'ATTIVITA' COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI IL CONSIGLIO PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, NONCHE' LA CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

#### ART. 14

##### ELEZIONI E DURATA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELETTO SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE DELLO STATO, CHE REGOLA ALTRESI' LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA E LE LORO PREROGATIVE.

02. SALVO I CASI DI SOSPENSIONE E SCIoglIMENTO, IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI LA SUA COMPETENZA LIMITATA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

03. LE INDENNITA' DEI CONSIGLIERI SONO FISSATE DALLA LEGGE.

#### ART. 15

##### DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO DEL LORO OPERATO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE:

A) HA DIRITTO DI PRESENTARE EMENDAMENTI, MOZIONI E INTERROGAZIONI, NONCHE' DI INTERVENIRE NELLA DISCUSSIONE DEGLI STESSI E DI OGNI ALTRO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO;

B) HA DIRITTO DI AVERE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SUGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NONCHE' DI OTTENERE, A QUESTO E AD OGNI ALTRO EFFETTO, INFORMAZIONE E DOCUMENTI DAGLI UFFICI;

C) HA L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI INTERESSI PROPRI O DEI PROPRI PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO.

03. LE MODALITA', LE FORME ED I LIMITI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. CIASCUN CONSIGLIERE TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI, GLI

#### ART. 16

##### ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA IL CONSIGLIO ABBA ADOTTATO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. TRA I CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI ASSUME LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE.

#### ART. 17

##### CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI CESSANO DALLA CARICA, PER SCADENZA DEL MANDATO, PER SCIoglIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO, NONCHE' PER

MORTE, DECADENZA E DIMISSIONI.

02. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SONO

03. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, IL QUALE TENUTO A CO

ART. 18

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL CONSIGLIO

01. SONO ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI, I GRUPPI, LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

02. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL CONSIGLIO PRESIEDUTO DA PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. TUTTI I CONSIGLIERI DEBONO APPARTENERE AD UN GRUPPO CONSILIARE.

04. IL MEDESIMO REGOLAMENTO DETERMINA COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, ASSICURANDO, IN OGNI CASO, A TUTTI I GRUPPI CONSILIARI LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE. LE COMMISSIONI PERMANENTI NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA HANNO POTERI CONSULTIVI E REDIGENTI SULLE PROPOSTE DA PRESENTARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE. LE MODALITA' CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI TALI POTERI, NONCHE' I DIRITTI ED I DOVERI DI INTERVENTO AI LORO LAVORI DEGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SONO FISSATE DAL REGOLAMENTO.

05. COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE PER SVOLGERE INDAGINI CONOSCITIVE SU ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE LEGATI ALLE ATTRIBUZIONI DEL COMUNE, NONCHE' PER PROCEDERE AD INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DALLO STESSO DIPENDENTI.

06. IL REGOLAMENTO DETERMINA PREROGATIVE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CON RIFERIMENTO ALL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN QUANTO DIRETTO RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA' LOCALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE CONSEGUENTI FUNZIONI DI CONTROLLO.

02. IL CONSIGLIO, NELL'AMBITO DELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'ENTE:

A) FORMULA I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI E LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;

B) APPROVA I PROGRAMMI ANNUALI CONCERNENTI LE OPERE PUBBLICHE, DETERMINANDONE CONTENUTI E PRIORITA' ED I RELATIVI PIANI FINANZIARI;

C) APPROVA IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, NONCHE' IL CONTO CONSUNTIVO;

D) APPROVA I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI ED I RELATIVI STRUMENTI ESECUTIVI, NONCHE' I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

- E) STABILISCE GLI INDIRIZZI GENERALI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- F) DELIBERA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E SU CONFORME PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE TECNICA, L'INDIZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI.

#### ART. 20

##### (ATTRIBUTI DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO)

##### 01. IL CONSIGLIO, NELL'AMBITO DELLE SUE FUNZIONI DI CONTROLLO:

- A) COLLABORA CON IL REVISORE DEL CONTO PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'AZIONE DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA;
- B) DELIBERA SULLA RELAZIONE ANNUALE PRESENTATA DALLA GIUNTA IN ORDINE ALL'ATTIVITA' GESTIONALE;
- C) DELIBERA SULLE RELAZIONI PRESENTATE DALLA GIUNTA O DAL SINDACO, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E DEL CONTROLLO SULLE ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE;
- D) DETTA I CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELLE FORME E MODALITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONSIGLIO, COME PLENUM O PER IL TRAMITE DELLE COMMISSIONI DA ESSO COSTITUITE, ESERCITA OGNI ALTRA FORMA DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

#### ART. 21

##### ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE DEL CONSIGLIO

##### 01. IL CONSIGLIO, NELL'AMBITO DEI SUOI COMPITI ORGANIZZATORI:

- A) DELIBERA GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI NONCHE' LA LORO REVISIONE E APPROVA I REGOLAMENTI COMUNALI;
- B) STABILISCE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- C) APPROVA LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E LE ASSUNZIONI DEFINITIVE DEL PERSONALE, NONCHE' LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- D) APPROVA LE CONVENZIONI CO
- E) DELIBERA L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- F) DELIBERA L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI;
- G) DELIBERA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- H) DELIBERA L'AFFIDAMENTO DI ALTRE ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- I) DELIBERA LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- L) ISTITUISCE E DISCIPLINA, CON DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- M) DELIBERA LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI,



ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

N) DELIBERA GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, NONCHE' LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI, CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELIBERATI DAL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO ESECUZIONE OVVERO CHE NON RIENTRINO, NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI;

O) NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI;

P) VALUTA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA', DI COMPATIBILITA' E DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE;

Q) DELIBERA, CON LA MAGGIORANZA PREVISTA DAL TERZO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 02 , LO SPOSTAMENTO DELLA SEDE DEL COMUNE;

R) DELIBERA I CRITERI E LE MODALITA' CUI L'AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENERSI NELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E NELL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE A PERSONE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI;

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LETTERA O) DEL PRECEDENTE COMMA DEVONO ESSERE EFFETTUATE E

#### ART. 22

##### PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO, PER LA SUA PRIMA ADUNANZA, DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA SEDUTA DEVE AVER LUOGO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON PREAVVISO DA NOTIFICARE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA.

02. NELLA SUA PRIMA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE, SUBITO

03. LA PRIMA ADUNANZA PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

#### ART. 23

##### SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE NEI MESI DI GENNAIO, GIUGNO ED OTTOBRE.

03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL'ARTT. 32, SECONDO COMMA, LETTERA B) DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

#### ART. 24

##### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO CONVOCATO DAL SINDACO D'UFFICIO O SU RICHIESTA DI UN

QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. IL SINDACO STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELLA SEDUTA.

02. IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DEI CONSIGLIERI, L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI PERVENUTA LA RICHIESTA STESSA, INSERENDO NELL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

03. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO ELETTO. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. L'AVVISO, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE O TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE, A SECONDO CHE LA SEDUTA SI SVOLGA IN SESSIONI ORDINARIE O STRAORDINARIE. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

05. NEI CASI D'URGENZA, L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO LE VENTIQUATTRO ORE PRECEDENTI IL GIORNO STABILITO PER L'ADUNANZA. IN TAL CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

06. IL DIFFERIMENTO DI CUI AL COMMA 05 SI APPLICA ANCHE AGLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

07. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA.

#### ART. 25

##### INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

01. L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE, AL SINDACO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, A CIASCUN CONSIGLIERE, NONCHE' AD UN DECIMO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, CON I LIMITI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO:

02. IL BILANCIO ANNUALE, IL BILANCIO PLURIENNALE, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIA

03. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO DAI TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DEVONO INDICARE I MEZZI PER FARE FRONTE ALLE SPESE IN ESSE EVENTUALMENTE PREVISTE.

04. I PRESENTATORI DELLE PROPOSTE HANNO DIRITTO DI FARSI ASSISTERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE NELLA REDAZIONE DEL TESTO.

#### ART. 26

##### ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

02. SE I CONSIGLIERI INTERVENUTI NON RAGGIUNGONO IL QUORUM PREVISTO

DAL PRECEDENTE COMMA, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE NUOVAMENTE CONVOCATO. NELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDAMENTE ASSUNTE PURCHE' INTERVENGANO

ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI E A LORO FAVORE ABBIA VOTATO LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE, SALVO I CASI IN CUI IL REGOLAMENTO STABILISCA LO SCRUTINIO SEGRETO. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, PER QUANTO NON PREVISTO NELLA LEGGE E NELLO STATUTO, I CRITERI DI VERIFICA DEL NUMERO LEGALE E DI CALCOLO DELLA MAGGIORANZA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI, NONCHE' I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI INTERVENTO DEI CONSIGLIERI NELLE DISCUSSIONI. AL FINE DI GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DELLE DECISIONI, IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE I TEMPI DELLE DISCUSSIONI.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SVOLGENDOVVI LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE.

### CAPO 03

(LA GIUNTA COMUNALE)

#### ART. 27

RUOLO DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE ED IN QUANTO TALE ADOTTA, NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, TUTTI I PROVVEDIMENTI IDONEI E NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA COMUNALE SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, AL QUALE RIFERISCE ANNUALMENTE SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

#### ART. 28

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.

02. UN ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI E CHE NON SIANO STATI CANDIDATI NELLA CONSULTAZIONE CHE HA ELETTO IL CONSIGLIO, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO E PROFESSIONALITA'. GLI ULTERIORI REQUISITI PER LA NOMINA E LE CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE OSTATIVE ALLA STESSA VERRANNO FISSATE NEL REGOLAMENTO.

03. L'ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 29

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ENTRO I TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, A DISTANZA DI OTTO GIORNI L'UNA DALL'ALTRA, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA IN CUI SI VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA ASSOLUTA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, COSI' COME DESCRITTO NEI COMMI PRECEDENTI, PURCHE' NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA SECONDO, E 39, COMMA PRIMO, LETT B) DELLA LEGGE 08. 06.1990 N. 142 .

05. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE IN QUANTO ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE E

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DEL

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA I PROGETTI, NONCHE' LE PERIZIE SUPPLETIVE, INTEGRATIVE E MODIFICATIVE INTERVENUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI NONCHE' TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO;

C) APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) APPORTA VARIAZIONI ALLE TARIFFE, OGGETTO DI DISCIPLINA GENERALE DAL PARTE DEL CONSIGLIO, QUALORA ESSE SIANO RESE NECESSARIE DALL'ESIGENZA DI GARANTIRE L'EQUILIBRIO COSTI-RICAVI;

F) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

G) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

H) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

I) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO, ED APPROVA TRANSAZIONI;

L) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

M) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE O ATTRIBUITE DALLO STATO E DALLA REGIONE, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO DEL COMUNE;

N) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONFLITTI DI COMPETENZE FUNZIONALI EVENTUALMENTE INSORTE TRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE;

C) DETERMINA, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO, I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO.

#### ART. 31

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI.

02. A CIASCUN ASSESSORE POSSONO ESSERE ASSEGNATE, CON DELEGA DEL SINDACO, RESPONSABILITA' ORGANICAMENTE ORDINATE PER MATERIE.

03. IL SINDACO PUO' CONFERIRE AD UN ASSESSORE, CHE ASSUME L'INCARICO DI VICE SINDACO, DELEGA GENERALE DI TUTTE LE SUE FUNZIONI, AL FINE DI ASSICURARE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O VACANZA PER ALTRI MOTIVI.

04. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO SVOLGONO LE RELATIVE FUNZIONI GLI ALTRI ASSESSORI SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

05. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI EMANATI NELL'AMBITO DELLE DELEGHE ATTRIBUITE DAL SINDACO.

06. LE PROCEDURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI, DALLA GIUNTA STESSA.

#### ART. 32

##### ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA SONO STABILITE DALLA STESSA GIUNTA NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' ESSERE INVITATO IL REVISORE DEL CONTO.

05. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE CURA LA VERBALIZZAZIONE E VI SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI.

06. LE DELIBERE DI GIUNTA SONO AFFISSE ALL'ALBO PRETORIO E CONTESTUALMENTE SONO EFFETTUATE, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, LE COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

#### ART. 33

##### DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA ED IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. GIUNTA E SINDACO DIMISSIONARI O IN REGIME DI PROROGA LIMITANO LA LORO ATTIVITA' ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI URGENTI O DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 34

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; ESSA DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA. IN ESSA NON

POSSONO ESSERE INSERITI ALTRI OGGETTI.

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE E DAL SUO DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL COMUNE.

05. I CONSIGLIERI CHE ABBIANO SOTTOSCRITTO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, IN SEGUITO RESPINTA DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO, NON NE POSSONO SOTTOSCRIVERE UN'ALTRA SE NON DOPO CHE SIA DECORSO IL TERMINE DI DUE MESI DALLA REIEZIONE DELLA PRECEDENTE.

06. LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE HA PREVALENZA SULLE EVENTUALI DIMISSIONI PRESENTATE DAL SINDACO O DALLA META' DEGLI ASSESSORI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE.

07. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PROCEDENTE COMMA QUARTO DI QUESTO

ARTICOLO, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE UNA MOZIONE DI SFIDUCIA PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, OVVERO DAL CONSIGLIERE CHE SEGUE PER ETÀ, QUANDO IL CONSIGLIERE ANZIANO SIA MEMBRO DI GIUNTA O SINDACO DEL COMUNE.

09. I SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO. NELLA MEDESIMA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLO STESSO SINDACO, PROVVEDE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

09. NEL CASO DI DIMISSIONI PRESENTATE DAI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA LORO SOSTITUZIONE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, NELLA STESSA SEDUTA IN CUI VENGONO COMUNICATE DAL SINDACO LE DIMISSIONI STESSE. ANALOGA PROCEDURA SEGUITA NEL CASO DI CESSAZIONE DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA.

10. LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DI GIUNTA DELIBERATA DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 35

DIMISSIONI E DECADENZA

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL COMUNE ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE. DALLA DATA DEI PRESENTAZIONE DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL'ARTT. 34, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142.

03. PER LE DIMISSIONI PRESENTATE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO, REGOLARMENTE VERBALIZZATE, IL TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

04. E FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI REVOCA DELLE DIMISSIONI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI E FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLE STESSE.

05. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI LE DIMISSIONI SONO STATE FORMALIZZATE, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

06. LA DECADENZA DALLA QUALITA' DI SINDACO E DI ASSESSORE CONSEGUE AL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, INCOMPATIBILITA' O INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE ED PROMOSSI E PRONUNCIATI NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

07. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

08. LA DECADENZA PROMOSSI E PRONUNCIATI NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04 IL SINDACO

ART. 36

IL SINDACO ATTRIBUZIONI DEL SINDACO IN QUANTO ORGANO DEL COMUNE

01. IL SINDACO, IN QUANTO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, HA POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA'

DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ED ESECUTIVE DEL COMUNE. IN ALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

03. SPETTA, IN PARTICOLARE, AL SINDACO:

A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' FISSARE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELL'ADUNANZA;

B) CONVOCARE E PRESIDERE LA GIUNTA COMUNALE, NONCHE' DI FISSARE, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI, L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELL'ADUNANZA;

C) RAPPRESENTARE L'ENTE, ANCHE IN GIUDIZIO;

D) SOVRAINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

E) COORDINARE E DIRIGERE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI;

F) SOVRAINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DI ATTI;

G) SOSPENDERE L'ADOZIONE E L'ESECUZIONE DI ATTI EMESSI DAI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

H) IMPARTIRE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

I) PROMUOVERE ED ASSUMERE INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

L) PROVVEDERE IN VIA SO

M) CONVOCARE I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

N) ADOTTARE LE ORDINANZE ORDINARIE;

O) RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

P) EMETTERE I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI.

Q) ASSEGNARE GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

R) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHE' SU CONFORME DELIBERA DI GIUNTA E SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, DI AFFIDAMENTO E DI REVOCA DEGLI INCARICHI PREVISTI DALL' ARTT. 51 , COMMI QUINTO E SESTO DELLA LEGGE N. 142/90;

S) DETERMINARE GLI ORARI DI AP D'INTESA CON I RISPETTIVI RESPONSABILI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE DEGLI UTENTI;

T) STIPULARE, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI;

U) COMPIERE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

V) PROMUOVERE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.



ART. 37

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

- A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA, ED ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI RELATIVE AI DETTI SERVIZI;
- B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
- C) ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, OVE NON SIANO ISTITUITI COMMISSARI DI POLIZIA;
- D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, PROCEDENDO AD INFORMARE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA ALTRESI', CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA, POLIZIA LOCALE E VETERINARIA, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L'ESECUZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE NECESSARIO, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

ART. 38

GIURAMENTO E DISTINTIVO

01. IL SINDACO, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, E DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".

02. IL DISTINTIVO DEL SINDACO CONSISTE IN UNA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 39

VICE-SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, GLI ASSESSORI ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. IN SEDE DI PRIMA A

ART. 40

DELEGHE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO CONFERISCE SPECIFICHE DELEGHE AD ASSESSORI NELLE MATERIE

CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE SUE COMPETENZE.

02. AGLI ASSESSORI POSSONO ESSERE DELEGATE FUNZIONI DI DIREZIONE E DI INDIRIZZO; PUO' ALTRESI' ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI SPECIFICAMENTE INDICATI NELL' ATTO DI DELEGA.

03. LE DELEGHE SONO CONFERITE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE, CORRISPONDENTI A STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE.

04. IL SINDACO PUO' SOSPENDERE L'ESECUZIONE DI ATTI SPECIFICI ADOTTATI DAI SINGOLI ASSESSORI NELL' AMBITO DELLE DELEGHE CONFERITE, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.

#### ART. 41

DELEGHE DEL SINDACO AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PUO' DELEGARE LA FIRMA DI CATEGORIE DI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL' ATTO DI DELEGA, AL SEGRETARIO COMUNALE, AI DIRIGENTI ED, IN MANCANZA, AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. DELLE DELEGHE DATE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

#### CAPO 05

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

#### ART. 42

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E

FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI L' ORGANO BUROCRATICO CHE

ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 43

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, HA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFF

02. IL SEGRETARIO, TRA L' ALTRO:

A) RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI;

B) CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ALTRI ORGANI DELL' ENTE;

C) ESPRIME IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE;

- D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E NE REDIGE I VERBALI;
- E) ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GLI ATTI ED I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE;
- F) PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E COMUNICAZIONE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DEGLI ATTI INDICATI DALLA LETTERA PRECEDENTE E TIENE LO SPECIALE REPERTORIO;
- G) PROPONE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI;
- H) EMANA, SENTITO IL SINDACO, ISTRUZIONI, DIRETTIVE ED ORDINI DI SERVIZIO;
- I) ESPRIME PARERI IN ORDINE AI PROBLEMI DI NATURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA;
- L) EMANA GLI ATTI PER I QUALI ABBIA RICEVUTO DELEGA DAL SINDACO;
- M) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO;
- N) RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO.

#### ART. 44

##### FUNZIONI DEL VICESEGREARIO COMUNALE

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

#### ART. 45

##### STRUTTURA BUROCRATICA

01. LA STRUTTURA BUROCRATICA, DELLA QUALE IL COMUNE SI AVVALE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PREFISSATI NELL'AMBITO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI, SI ARTICOLA IN UFFICI ORGANIZZATI IN AREE OMOGENEE, A CIASCUNA DELLE QUALI PREPOSTO UN RESPONSABILE DI AREA.

02. IL REGOLAMENTO PRECISERA' UFFICI, COMPITI E RESPONSABILITA' ATTRIBUITE A CIASCUNA AREA, NONCHE' I CRITERI

03. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI

#### ART. 46

##### PRINCIPI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' INFORMATI AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON SOLO PER SINGOLI ATTI, MA ANCHE PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA

DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 47

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 48

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI, PROFESSIONISTI, ESPERTI PER L'ESECUZIONE DI INCARICHI, INDAGINI E STUDI.

TITOLO 03

LA PARTECIPAZIONE

CAPO 01

GLI ISTITUTI

ART. 49

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA, A TITOLO DI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE:

- A) L'INIZIATIVA POPOLARE;
- B) GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE;
- C) IL REFERENDUM CONSULTIVO;
- D) LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
- E) L'AZIONE POPOLARE;
- F) IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E ALLE STRUTTURE E SERVIZI.

CAPO 02

(LA PARTECIPAZIONE POPOLARE)

ART. 50

(L'INIZIATIVA POPOLARE)

01. IL COMUNE GARANTISCE IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA E RICERCA IL MASSIMO CONSENSO DEI CITTADINI SULLE SUE SCELTE.

02. A TAL FINE TUTTI I CITTADINI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, E LE ALTRE FORMAZIONI SOCIALI CHE OPERANO NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE ATTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA'.

03. ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DELL'ORGANO COMPETONO ENTRO DUE MESI DAL LORO DEPOSITO, PREVIO PARERE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE INCARICATA DELLA LORO VALUTAZIONE. QUEST'ULTIMA HA FACOLTA' DI ASCOLTARE UNA DELEGAZIONE DEI PRESENTATORI.

04. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI, LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA ALMENO CENTO ELETTORI.

05. AI PRESENTATORI VANNO COMUNICATE, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI DALL'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, LE MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA, DELLA PROPOSTA O DELLA PETIZIONE.

#### ART. 51

##### ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE SOSTIENE

02. LE I REQUISITI CHE LE LIBERE ASSOCIAZIONI DEBBONO POSSEDERE PER POTER BENEFICIARE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO.

03. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE E SORREGGE, COMITATI DI QUARTIERE E O DI FRAZIONI, COSTITUITI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' INDICATE DAL REGOLAMENTO. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' COSTITUTIVE ED OPERATIVE DI TALI COMITATI.

04. IL COMUNE, IN SEDE DI ISTRUTTORIA DI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AD

05. IL COMUNE PUO' ALTRESI' CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI, LAVORATORI, E STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE O SETTORE DELLA COMUNITA' LOCALE, ALLO SCOPO DI DIBATTERE PROBLEMI DI CARATTERE SIA SETTORIALE CHE GENERALE RIGUARDANTI I PROGRAMMI ED I PIANI COMUNALI.

06. IL COMUNE PUO', INOLTRE, ISTITUIRE, IN CONSIDERAZIONE DELLA SPECIFICITA' E DELLA COMPLESSITA' DEI PROBLEMI RELATIVI AD ALCUNI SETTORI DELLA COMUNITA', CONSULTE DEGLI ANZIANI, DELLE DONNE, DEI GIOVANI E DEGLI EMIGRATI, CON FUNZIONI CONSULTIVE E DI PROPOSTA SUI TEMI DI RISPETTIVO INTERESSE. COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE VERRANNO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 52

##### REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI

ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) UN QUARTO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

04. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

05. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

#### ART. 53

##### LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON AMMESSO:

A) IN MATERIA DI BILANCI, FINANZE, TRIBUTI, TARIFFE E CONTABILITA';

B) PER GLI ATTI DI MERAMENTE ESECUTIVI DI PRECEDENTI ATTI DELIBERATIVI O DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI;

C) PER I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLA AZIENDE COMUNALI;

D) SU MATERIE CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO BIENNIO.

02. ULTERIORI LIMITAZIONI POTRANNO ESSERE PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

03. UN REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO PRIMA CHE SIA DECORSO ALMENO UN ANNO DALLA INDIZIONE DI ALTRO PRECEDENTE REFERENDUM. PIU' REFERENDUM POSSONO ESSERE ACCORPATI IN UN'UNICA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.

#### ART. 54

##### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL COMUNE E LE AZIENDE DIPENDENTI, OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, PROVVEDONO A COMUNICARE L'AVVIO DELLO STESSO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE SONO CHIAMATI PER OBBLIGO DI LEGGE AD INTERVENIRVI.

02. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, LA NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO COMUNICATA ALTRESI' AI SOGGETTI DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. HANNO LA FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, QUALORA DAL PROVVEDIMENTO POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO.

04. I SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE

SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'ORGANO PROCEDENTE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

05. UN APPOSITO REGOLAMENTO PROVVEDE A DISCIPLINARE LA COMUNICAZIONE E LE ALTRE PROCEDURE CHE GARANTISCONO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

#### ART. 55

(L'AZIONE POPOLARE)

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FARE VALERE, INNANZI LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSO CHE SPETTINO AL COMUNE.

02. IN CASO DI SOCCOMBENZA LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

#### ART. 56

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. IL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E LO SVOLGIMENTO CORRETTO ED IMPARZIALE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, RICONOSCE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN SUO POSSESSO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI SI ATTUA CONCRETAMENTE MEDIANTE LA PRESA VISIONE E L'EVENTUALE RILASCIO DI COPIE DI ATTI, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO DI CUI AI PRECEDENTI COMMI ESCLUSO PER I DOCUMENTI CONSIDERATI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL S

04. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI AMMINISTRATIVI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

05. AI FINI DI QUANTO DISPOSTO NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEI CONTENUTI DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI O COMUNQUE UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

06. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE CATEGORIE DI DOCUMENTI, FORMATI DAL COMUNE O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA PROPRIA DISPONIBILITA', CHE SONO SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER LE ESIGENZE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

#### ART. 57

DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

## COMUNALI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL COMUNE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E DISCIPLINA L'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

02. SEMPRE CON REGOLAMENTO IL COMUNE ASSICURA ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI COMUNQUE INTERESSATE IL DIRITTO ACCEDERE ALLE STRUTTURE E SERVIZI COMUNALI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. A MAGGIOR GARANZIA DI QUANTO ESPOSTO NEL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE ISTITUISCE NELLA SEDE COMUNALE UN APPOSITO SPORTELLLO DI INFORMAZIONI ALLO SCOPO DI DARE, A CHI NE INTERESSATO, NOTIZIE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

## TITOLO 04

### I SERVIZI PUBBLICI

#### ART. 58

##### FORME DI GESTIONE

###### 01. IL COMUN

02. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE UTILIZZANDO LE STRUTTURE E LE FORME IN GRADO DI ASSICURARE I PIU' ALTI LIVELLI DI EFFICIENZA DEGLI STESSI. IN PARTICOLARE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DI DETTI SERVIZI:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE NONCHE' MOTIVI DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLA LEGGE ED IN RELAZIONE ALLE FORME DI GESTIONE SUINDICATE, PROVVEDE A DISCIPLINARE L'ISTITUZIONE, LA PARTECIPA A CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE.

04. LE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO CORREDATE DA UNA RELAZIONE DEL REVISORE DEL CONTO CHE ILLUSTRI GLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA PROPOSTA.

#### ART. 59

##### INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

01. IL COMUNE ESERCITA SULLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE, SULLE AZIENDE SPECIALI E SULLE ISTITUZIONI, POTERI



DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEI DETTI ENTI.

02. A TAL FINE SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE:

A) LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI ED AZIENDE INTERAMENTE DIPENDENTI DAL COMUNE, L'APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI E DELLE RELATIVE VARIAZIONI, L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE NONCHE' DEI PROGRAMMI CHE PREVEDANO NUOVI INVESTIMENTI E REVISIONI TARIFFARIE, LA DISCIPLINA GENERALE DELLO STATO GIURIDICO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, L'APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI;

B) LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE MAGGIORITARIE, NONCHE' L'ESERCIZIO DEGLI ALTRI POTERI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IN QUANTO AD ESSO CONFERITI DAI SINGOLI STATUTI DELLE SOCIETA'.

03. NELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ASSICURATA, NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.

04. CON IL BILANCIO COMUNALE SONO APPROVATI GLI IMPEGNI RELATIVI AI BILANCI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI CHE COSTITUISCONO ALLEGATI AL BILANCIO DEL COMUNE STESSO.

05. I CONSUNTIVI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE SONO ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE IN SEDE DI APPROVAZIONE.

ART. 60

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI DI CUI AL PRECEDENTE ART. SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AL DI FUORI DEL PROPRI COMPONENTI, FRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E CHE SIANO DOTATI DI UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE E PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

02. L'ELEZIONE HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO DEI CANDIDATI HA RIPORTATO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO FRA COLORO CHE NELLA SECONDA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO IL MAGGIORA NUMERO DI SUFFRAGI. AL BALLOTTAGGIO E' AMMESSO UN NUMERO DI CANDIDATI DOPPIO DEI MEMBRI DA ELEGGERE.

03. LA REVOCA DEI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI NOMINA COMUNALE PUO' AVVENIRE, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NEL PRIMO CASO, DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NEL SECONDO CASO.

LA PROPOSTA DI REVOCA DEVE ESSERE GIUSTIFICATA DA GRAVI VIOLAZIONI DEI DOVERI D'UFFICIO, OVVERO DA RAGIONI CHE ABBIANO INFLUITO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO O SUL BUON FUNZIONAMENTO DELL'INTERO COLLEGIO. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE

NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DEVE

CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVI AMMINISTRATORI.

05. PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA SI APPLICANO, PER QUANDO QUI NON PREVISTO, GLI ARTT. 32, COMMA SECONDO, LETTERA A) E 36, COMMA QUINTO, DELLA LEGGE N. 142/1990 .

#### TITOLO 05

##### ASSISTENZA SOCIALE

##### ART. 61

##### PROGRAMMI DI ASSISTENZA

01. PER MEGLIO COORDINARE LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL

D.P.R. 24 LUGLIO 1967, N. 616 , LA NEL MEDESIMO PROGRAMMA, LA GIUNTA PROVVEDE A RIGUARDO DELLE MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO ABBIENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI.

02. NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA, E DOPO DI AVER SENTITO GLI ENTI E LE

ASSOCIAZIONI INTERESSATE, LA GIUNTA PROVVEDE A DISCIPLINARE, CON PROGRAMMI QUADRO , PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, L'ULTERIORE PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

#### TITOLO 06

##### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

##### ART. 62

##### GLI STRUMENTI

##### 01. IL COM

A) CONVENZIONI;

B) CONSORZI;

C) ACCORDI DI PROGRAMMA.

##### ART. 63

##### LE CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

##### ART. 64

##### I CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DISCIPLINA, TRA L'ALTRO, L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO, O UN SUO DELEGATO, FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO, CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 65

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E GLI ONERI DERIVANTI DA OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 66

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE ADOTTA UN REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI.

ART. 67

TRIBUTI COMUNALI

01. NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E IN APPLICAZIONE DELLA POSIZIONE COSTITUZIONALE DI SOGGETTO DI AUTONOMIA LOCALE AD ESSO GARANTITA, IL COMUNE RIVENDICA CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E DI RISORSE TRASFERITE.

02. IL COMUNE ESERCITA POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 68

ENTRATE DEL COMUNE

01. LE ENTRATE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DA:

A) ENTRATE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE;

I) EVENTUALI SPECIFICI CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONALI.

02. IL COMUNE DESTINA I TRASFERIMENTI ERARIALI AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI; PROVVEDE, CON LE ENTRATE

FISCALI, AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIA COMUNITA' NONCHE' ALL'INTEGRAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. CON LE OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E PER QUANTO POSSIBILE, IL COMUNE ADEGUA LE TARIFFE DEI SERVIZI EROGATI AL COSTO DEGLI STESSI.

#### ART. 69

##### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE; ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO E COMUNQUE NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, DELIBERA IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO. IL BILANCIO ED IL RELATIVO BILANCIO PLURIENNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI IN CARICA, REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, OSSERVA I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. LA GIUNTA PREDISPONE, ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO STESSO. IL BILANCIO DA DEPOSITARSI ENTE O IL PREDETTO TERMINE PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DA UNO SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE BASILICATA. LO SCHEMA DI BILANCIO, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, NONCHE' IL BILANCIO PLURIENNALE VERRANNO PORTATI A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA ALMENO VENTI GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'APPROVAZIONE.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI SONO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. I BILANCI DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE VENGONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE, E DISCUSSI ED APPROVATI CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO DEL COMUNE, E AD ESSO ALLEGATI.

05. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE NELLO STATUTO CONSORTILE.

06. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. IN MANCANZA DI TALE ATTESTAZIONE L'ATTO NULLO DI DIRITTO.

07. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

#### ART. 70

##### CONTO CONSUNTIVO

01. IL CONTO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. LA GIUNTA PREDISPONE, ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE. ENTRO IL PREDETTO TERMINE IL CONTO VA DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.
03. I RISULTATI DI GESTIONE DEVONO ESSERE RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDIMENTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
04. AL CONTO CONSUNTIVO ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI. AL CONTO CONSUNTIVO ALLEGATA ALTRESI' LA RELAZIONE DEL REVISORE CHE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DL GESTIONE.
05. I CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE, VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI CONTEMPORANEAMENTE AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE E AD ESSO ALLEGATI.
06. I CONTI CONSUNTIVI DEI CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE, ED ALLEGATI AI CONTI CONSUNTIVI DEL COMUNE.

#### ART. 71

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE DL CONTO CHE, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , DEVE POSSEDERE ALTRESI' QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.
03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, CON INIZIO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO, DA STABILIRSI NELL'ATTO DI NOMINA.
04. IL REVISORE E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA SVOLTA. L'INCARICO PUO' ESSERE REVOCATO SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DEI DOVERI D'UFFICIO, OVVERO QUANDO RICORRANO MOTIVI CHE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
05. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE E COLLABORA, CON IL CONSIGLIO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E PUO' ESSERE INVITATO ALLE RIUNIONI DI GIUNTA.
06. IL REVISORE ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE. A TALE SCOPO REDIGE APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO, NELLA QUALE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
07. IL REVISORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO PROCEDERE AGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA, SEGNALANDO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE EVENTUALI GRAVI IRREGOLARITA' RISCONTRATE NELLA GESTIONE DELL'ENTE.
08. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE

AI PROPRI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO,  
OSSERVANDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 72

CONTROLLO ECONOMICO INTERNO

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. I DATI DERIVANTI DAL CONTROLLO EFFETTUATO NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO TRASMESSI ALL'ASSESSORE COMPETENTE AL RAMO CHE NE RIFERISCE AL SINDACO PER I SUSSEGUENTI PROVVEDIMENTI.

03. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE FORMATA A NORMA DELLE PROCEDURE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI E ALLA RELAZIONE DEL SINDACO, REDIGE TRIMESTRALMENTE UN PROSPETTO RELATIVO ALLA SITUAZIONE AGGIORNATA DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO. NEL PROSPETTO, DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO COMUNALE, SONO SEGNALATE EVENTUALI ANOMALIE CONCERNENTI I CONTI E LA GESTIONE E SONO PROPOSTI GLI OPPORTUNI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA, OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE, NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 01 BIS DEL D.L. 01 LUGLIO 1986 , N. 318 , CONVERTITO NELLA LEGGE 09 AGOSTO 1986 N. 488 , ADOTTA APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE DISPONE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO DI BILANCIO.

ART. 73

RINVIO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA ULTERIORI EVENTUALI FORME DI VERIFICA DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AL FINE DI CONSENTIRE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA EFFETTIVA VALUTAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI ED OPERATIVI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DETTA ALTRESI' NORME IN ORDINE ALLE SCRITTURE OBBLIGATORIE CHE DEVONO ESSERE TENUTE, ALLA INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL REVISORE DEL CONTO, E A QUANTO ALTRO NECESSARIO PER UN CORRETTO ED EFFICACE CONTROLLO ECONOMICO INTERNO.

ART. 74

CONTRATTI

01. IL COMUNE APPLICA LE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, IN QUANTO RECEPITE O COMUNQUE VIGENTI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

02. LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, LAVORI E SERVIZI, ANCHE IN ECONOMIA, SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, NEL

RISPETTO DELLE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

03. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE COMUNQUE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE SUE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE' LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

## TITOLO 08

### FUNZIONE NORMATIVA DEL COMUNE

#### ART. 75

##### REVISIONE E ABROGAZIONE DI NORME STATUTARIE

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI I REGOLAMENTI E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA REVISIONE DELLO STATUTO DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI O DI CINQUECENTO CITTADINI ELETTORI, CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER LA SUA APPROVAZIONE.

03. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE DI NORME STATUTARIE SEGUE LA STESSA PROCEDURA DELLA PROPOSTA DI REVISIONE.

04. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RIPRESENTATA SE NON SIA TRASCORSO UN ANNO DALLA SUA REIEZIONE.

05. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE SONO SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA', IN AGGIUNTA A QUELLE OBBLIGATORIE PER LEGGE, CHE NE CONSENTANO LA EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CITTADINI.

#### ART. 76

##### I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, NONCHE' IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

03. I REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

#### ART. 77

##### ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE EFFETTUATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE NORMATIVE EMANATE DALLO STATO O DALLA REGIONE.

## TITOLO 09

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 78

##### TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.
02. ENTRO LO STESSO TERMINE IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ADEGUARLE, MODIFICARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.
03. PER LE FINALITA' DI CUI AI COMMA PRECEDENTI IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE, CON FUNZIONI ISTRUTTORIE E REDIGENTI UNA APPOSITA COMMISSIONE CHE POTRA' AVVALERSI ANCHE DI QUALIFICATE COLLABORAZIONI ESTERNE.
04. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE ED ALLE DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.

#### ART. 79

##### ENTRATA IN VIGORE

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE IL PRESENTE STATUTO PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE.
02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
03. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE.